



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 Roma

Via pec: cdpspa@pec.cdp.it

Oggetto: Proposta conciliativa in relazione ai Finanziamenti (come *infra* definiti), concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Comunità Montana Associazione Comuni Trasimeno-Medio Tevere in liquidazione, e al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. II, R.G. n. 4897/2024 (il "Contenzioso").

Spett.le Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
con riferimento ai Finanziamenti e al Contenzioso indicati in oggetto e meglio precisati nelle premesse, facciamo seguito ai colloqui intercorsi per sottoporVi la seguente proposta di accordo bonario ("Accordo"). La proposta di Accordo è irrevocabile fino al 31 luglio 2026.

"ACCORDO BONARIO

TRA

COMUNITÀ MONTANA ASS.NE COMUNI TRASIMENO – MEDIO TEVERE IN LIQUIDAZIONE, C.F. 80008210546, con sede in Magione (PG), Viale Dante Alighieri n. 2, in persona del Commissario Liquidatore Unico, dott. Fabrizio Vagnetti, C.F. VGNFRZ76R02L117J, nato a Terni il 2/10/1976, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Terni, Sez. A Numero 323, nominato ai sensi degli articoli 64 e ss. della legge regionale Umbria 23 dicembre 2011, n. 18 e s.m.i., con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria del 31/12/2020, n. 105, in attuazione delle deliberazioni del 18/11/2020 n. 1123 e del 31/12/2020 n. 1337, ed attualmente in carica in forza della deliberazione della Giunta Regionale



Tra i Comuni di: CASTIGLIONE DEL LAGO - CITTA' DELLA PIEVE - COLLAZZONE - CORCIANO - DERUTA
MAGIONE - MARSCIANO - PACIANO - PANICALE - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PIEGARO -
TORGIANO - TUORO SUL TRASIMENO

**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

dell'Umbria n. 924 del 18 settembre 2025 e del successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 1° ottobre 2025, il quale interviene nel presente accordo nella predetta qualità di Commissario Liquidatore Unico, legittimato ex lege alla relativa sottoscrizione ai sensi dell'art. 64, comma 5, della L.R. Umbria 23 dicembre 2011, n. 18, in quanto sostituito agli organi della Comunità Montana sino all'approvazione del bilancio di liquidazione e titolare dei poteri necessari all'espletamento delle attività ordinarie, nonché all'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, ove non pregiudizievoli per le risultanze della liquidazione; il tutto senza necessità di previa autorizzazione della Giunta Regionale, essendo stato abrogato, dall'art. 10, comma 7, della L.R. Umbria 29 dicembre 2014, n. 29, il previgente art. 64, comma 7, della L.R. n. 18/2011, che subordinava alla predetta autorizzazione la facoltà dei Commissari liquidatori di concludere transazioni e compromessi;

di seguito, la "**Comunità Montana**";

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Dario Scannapieco, con sede in Roma, Via Goito n. 4, C.F. 80199230584, PEC cdpspa@pec.cdp.it; di seguito, anche "**CDP**" e, unitamente alla Comunità Montana, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**";

*

PREMESSO CHE

(a) Dal 1989 al 2011, CDP ha concesso alla Comunità Montana n. 64 finanziamenti, per un importo complessivo di circa Euro 16 milioni. Dei predetti finanziamenti (i) alcuni sono stati successivamente rinegoziati con determina del 16 ottobre 2003, (ii) altri sono stati rinegoziati con successivi accordi rispettivamente del 23 giugno 2005, 9 dicembre 2005, 14 dicembre 2005, 1° giugno 2006 e 14 giugno 2006, (iii) altri (in particolare, i finanziamenti del 9 maggio 2005, 30 maggio 2005, 2 agosto 2005, 2 gennaio 2006, 22 maggio 2006, 31 maggio 2006, 27 luglio 2006, 9 novembre 2006, 19 dicembre 2006, 5 giugno 2007, 20 giugno 2007, 19 novembre 2007, 9 luglio 2008, 14 agosto 2008, 8 ottobre 2008, 19 novembre 2010, 29 dicembre 2010, e 14 settembre 2011) non sono stati invece oggetto di successiva rinegoziazione (le tre sottocategorie, congiuntamente, i "**Finanziamenti**").



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

- (b) I Finanziamenti sono stati concessi (i) fino al 2005, mediante provvedimenti amministrativi (Determine del Direttore Generale) ai sensi del D.M. Tesoro del 7 gennaio 1998, recante "*Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti*" e (ii) successivamente, a seguito della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, mediante contratti di finanziamento.
- (c) Nel 2012, la Comunità Montana è stata sciolta *ex lege*, con nomina di un Commissario Liquidatore.
- (d) A partire dal 2015, la Comunità Montana ha interrotto il pagamento delle rate dei Finanziamenti e versa, ad oggi, in uno stato di squilibrio finanziario.
- (e) Secondo quanto risulta dalle relazioni del Commissario Liquidatore, "*dal 2016, anno in cui è stata pignorata la tesoreria, non è stato più possibile effettuare pagamenti ai fornitori, rimborsare rate di finanziamenti, pagare i legali per opporsi nelle cause e attivarsi concretamente per recuperare i crediti*".
- (f) Pertanto, in data 31 maggio 2022 CDP ha revocato o risolto (a seconda del caso) i Finanziamenti.
- (g) Successivamente, visto il perdurante inadempimento della Comunità Montana, CDP, con atto di citazione del 24 gennaio 2024, ha instaurato il Contenzioso in oggetto, chiedendo la condanna della Comunità Montana al pagamento di complessivi Euro 13.489.862,13 maturato alla data del 10 ottobre 2023, oltre interessi convenzionali di mora maturandi dall'11 ottobre 2023 fino al pagamento (il "**Credito**").
- (h) Con comparsa di costituzione e risposta del 18 marzo 2024, si è costituita nel Contenzioso la Comunità Montana, la quale (i) ha contestato la domanda di CDP, eccependo, tra l'altro, la nullità dei Finanziamenti concessi mediante Determina del Direttore Generale di CDP per carenza della forma scritta *ad substantiam* e l'illegittimità (per usura, anatocismo e/o indeterminatezza degli interessi previsti nei Finanziamenti) e, per l'effetto, (ii) ha chiesto al Tribunale di accertare, a titolo di compensazione, il proprio credito da restituzione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- (i) Alla prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., tenutasi in data 28 maggio 2024, il Tribunale di Roma, in persona del dott. Cianfarini, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e rinviato all'udienza del 6 maggio 2025, successivamente rinviata al 31 marzo 2026 e da ultimo rinviata al 12 gennaio 2027.



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

- (j) Tutti gli atti ed i documenti del Contenzioso sono ben noti alle Parti e devono intendersi qui interamente richiamati.
- (k) La Comunità Montana, dopo una fase di interlocuzione con CDP, nel riconoscere anche ai fini sostanziali la propria responsabilità in ordine al Credito vantato da CDP in relazione ai Finanziamenti, ha deciso di formulare una proposta conciliativa, nei termini di seguito descritti, che CDP è interessata ad accettare.

* * * * *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Accordo ha ad oggetto solo ed esclusivamente il Credito vantato da CDP nei confronti della Comunità Montana in relazione ai Finanziamenti e, pertanto, quello oggetto del Contenzioso; resta, invece, espressamente esclusa qualsivoglia transazione o volontà di conciliazione bonaria, relativamente a crediti diversi che CDP dovesse eventualmente vantare nei confronti della Comunità Montana.
- 2.2 La Comunità Montana, nel riconoscere il Credito vantato da CDP in relazione ai Finanziamenti concessi alla Comunità Montana, si impegna a versare a CDP, in via rateale e come meglio di seguito specificato, il complessivo importo di **Euro 5.500.000,00** (cinquemilionicinquecentomila/00), a titolo di restituzione dell'importo complessivamente spettante a CDP, a titolo di capitale, accessori e interessi, in relazione ai Finanziamenti.



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

2.3. Con l'esatto adempimento da parte della Comunità Montana dell'obbligo di integrale pagamento della somma di cui al precedente art. 2.2, alle scadenze indicate nel successivo art. 3.1 e salvi gli impegni assunti con il successivo art. 3.4:

(a) CDP (i) considera cessata irrevocabilmente nei confronti della Comunità Montana qualsivoglia obbligazione relativa al Credito e non avrà alcuna ulteriore pretesa in relazione ai Finanziamenti e (ii) dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla Comunità Montana in relazione alle causali oggetto del Contenzioso; e

(b) la Comunità Montana dichiara di rinunciare a far valere contro CDP qualsiasi pretesa, diritto, azione, causa, richiesta di compensazione, od eccezione di qualsiasi tipo, comunque qualificati, a qualsiasi titolo, contrattuale ed extracontrattuale, conosciuti o non conosciuti, maturati o non maturati, comunque connessi al Contenzioso e alle circostanze di cui in Premessa, inclusi quelli relativi all'asserita nullità dei Finanziamenti e/o illegittimità dei tassi di interesse applicati da CDP con riferimento ai Finanziamenti.

Articolo 3

Piano dei pagamenti

3.1 Il predetto importo di **Euro 5.500.000,00** verrà corrisposto a CDP dalla Comunità Montana mediante il versamento di complessive nove rate, dell'importo di (i) Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila/00) quanto alla prima rata, (ii) Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quanto alle successive sette rate e (iii) Euro 700.000,00 (settecentomila/00) quanto all'ultima rata, alle seguenti scadenze:

	IMPORTO	SCADENZA
1^ RATA	Euro 1.300.000,00	Entro 10 giorni dal perfezionamento del presente Accordo
2^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2027
3^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2028



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

4^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2029
5^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2030
6^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2031
7^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2032
8^ RATA	Euro 500.000,00	31 marzo 2033
9^ RATA	Euro 700.000,00	31 marzo 2034

mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: IBAN CDP S.p.A.
IT27Z0760203200000000029814, causale: "Accordo transattivo NDG 0006398".

- 3.2 A fronte del corretto, puntuale e integrale pagamento di ciascuna delle rate indicate al precedente art. 3.1 da parte della Comunità Montana, CDP dichiara che gli importi di cui sopra resteranno improduttivi di interessi legali e/o di mora.
- 3.3 In caso di ritardo nel pagamento, anche parziale, di ciascuna delle rate indicate nel precedente art. 3.1, superiore a 20 (venti) giorni rispetto alle scadenze convenute, la Comunità Montana dovrà corrispondere a CDP, senza necessità di intimazione formale o messa in mora, gli interessi di mora calcolati al tasso di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sull'importo rimasto impagato, decorrenti dal giorno successivo rispetto a ciascuna delle scadenze convenute e sino all'integrale pagamento dell'importo dovuto, salva in ogni caso l'operatività del successivo art. 4.
- 3.4 All'atto del ricevimento di tutte le somme indicate nel presente articolo 3, CDP dichiara, ora per allora, quale effetto giuridico naturale del presente Accordo, di non aver null'altro a pretendere dalla Comunità Montana per le causali di cui in premessa.

Articolo 4

Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

- 4.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento superiore a 20 (venti) giorni anche di una sola delle rate alle scadenze convenute, CDP avrà la facoltà di far valere, nei confronti della Comunità Montana,



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

la decadenza dal beneficio del termine *ex art.* 1186 c.c. ovvero di risolvere con effetto immediato *ex art.* 1456 c.c. il presente Accordo. In tal caso, CDP potrà agire nei confronti della Comunità Montana per il recupero dell'intero Credito residuo, pari all'importo originario del Credito diminuito delle somme eventualmente già incassate – imputate ai sensi dell'art. 1194 c.c. – maggiorato degli interessi di mora per ritardato versamento sino all'effettivo soddisfo, calcolati al tasso convenzionale di mora previsto dai Finanziamenti.

- 4.2 In caso di risoluzione *ex art.* 1456 c.c., la risoluzione dell'Accordo si verificherà di diritto nel giorno in cui CDP comunicherà alla Comunità Montana l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
- 4.3 In ogni caso, l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo non potrà mai essere interpretato come rinuncia al Credito originario né come riconoscimento di una sua estinzione o novazione.

Articolo 5

Miscellanea

- 5.1 Le Parti dichiarano che, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, hanno ottenuto, ove necessarie, le necessarie autorizzazioni dagli organi deliberanti e dalle autorità competenti.
- 5.2 A fronte della ricezione da parte di CDP del pagamento della 1^a rata entro 10 giorni dal perfezionamento del presente Accordo ai sensi dell'art. 3 che precede, fermo restando l'obbligo di pagamento delle altre rate di cui all'articolo 3, le Parti abbandoneranno, a spese compensate, il Contenzioso, non partecipando all'udienza del 12 gennaio 2027 ovvero all'udienza che sarà fissata previo differimento di quest'ultima, né a quella successiva che sarà fissata dal Giudice, di modo da provocare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del Contenzioso ai sensi degli artt. 181 e/o 309 c.p.c., ferma restando la reciproca rinuncia alle spese anche in ipotesi di spese liquidate dal giudice *ex art.* 181 c.p.c.
- 5.3. Resta fermo che, nell'ipotesi in cui la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 4 di cui sopra dovesse avvenire prima dell'estinzione del Contenzioso, verranno meno anche gli impegni di cui al



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

presente articolo 5 e le Parti saranno, dunque, libere di proseguire nel Contenzioso. Se invece la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 4 di cui sopra dovesse avvenire dopo l'estinzione del Contenzioso, CDP sarà libera di agire nei confronti della Comunità Montana per il recupero di tutte le somme ancora dovute.

5.4 Le Parti espressamente riconoscono e dichiarano che il presente Accordo:

(i) è privo di qualsiasi *animus novandi* e non ha efficacia novativa – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1230 e ss. c.c. – delle obbligazioni preesistenti, né dei Finanziamenti, degli accordi e/o delle obbligazioni intercorsi tra le Parti e non costituisce diritti o pretese di terzi, né costituisce contratto a favore di terzi, e rimane esclusa la possibilità per altri debitori di poter profittare, ai sensi dell'art. 1304, co. 1, c.c., del presente accordo transattivo;

(ii) non determina l'estinzione, la sostituzione o la modificazione delle obbligazioni derivanti dai Finanziamenti e dal Credito, ma ne disciplina esclusivamente le modalità di adempimento;

(iii) non incide sulla validità, efficacia, esigibilità e azionabilità del Credito originario (diminuito delle somme eventualmente già incassate – imputate ai sensi dell'art. 1194 c.c. – maggiorato degli interessi di mora per ritardato versamento sino all'effettivo soddisfo, calcolati al tasso convenzionale di mora previsto dai Finanziamenti) sino all'integrale e puntuale pagamento delle somme dovute;

(iv) non comporta alcuna rinuncia preventiva ai diritti di CDP in caso di inadempimento.

5.5 Con l'esatto adempimento da parte della Comunità Montana dell'obbligo di integrale pagamento della somma di cui al precedente art. 2.2, alle scadenze indicate nell'art. 3.1 e salvi gli impegni assunti con l'art. 3.3, le Parti convengono lo scioglimento del vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro soggetto che potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi pretesa relativa o connessa alla Controversia, come sopra definita, ai sensi dell'art. 1311 c.c..

5.6 Le Parti dichiarano che ogni comunicazione relativa al presente Accordo, ivi inclusa l'eventuale comunicazione di cui all'art. 4.2 che precede, verrà effettuata agli indirizzi PEC di seguito indicati, presso



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

i quali le Parti eleggono, rispettivamente, domicilio: (i) cdpspa@pec.cdp.it per Cassa depositi e prestiti S.p.A.; (ii) cm.trasimeno@postacert.umbria.it per Comunità Montana.

- 5.7 Eventuali modifiche del presente Accordo non saranno valide se non stipulate in forma scritta.
- 5.8 Le Parti dichiarano che ciascuna provvederà al pagamento delle spese di rispettiva competenza connesse alla negoziazione e alla sottoscrizione del presente atto.
- 5.9 I procuratori delle Parti nel Contenzioso e quelli che hanno assistito le Parti in relazione alla negoziazione e alla sottoscrizione del presente atto lo sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale.

Articolo 6

Trattamento fiscale

- 6.1 Le Parti dichiarano che ogni statuizione contenuta nel presente Accordo è il frutto della libera contrattazione tra di esse intervenuta e che il presente Accordo non è soggetto agli artt. 1341 e 1342 c.c. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo, previa apposizione di firma digitale da parte del Commissario Liquidatore Unico della Comunità Montana quanto alla proposta e previa apposizione di firma digitale di CDP quanto all'accettazione, viene formalizzato con scambio di corrispondenza commerciale via PEC agli indirizzi cdpspa@pec.cdp.it per Cassa depositi e prestiti S.p.A. e cm.trasimeno@postacert.umbria.it per la Comunità Montana. Il presente Accordo, in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP, è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche.
- 6.2 Le eventuali imposte indirette (ivi incluso ogni importo aggiuntivo a titolo di interessi, sanzioni, pene pecuniarie o simili) nonché l'IVA eventualmente dovute in relazione al presente atto saranno esclusivamente a carico della Comunità Montana, fatta eccezione per i casi in cui le stesse siano dovute in relazione alle ipotesi di volontaria registrazione da parte di CDP, a meno che detta volontaria



Tra i Comuni di: CASTIGLIONE DEL LAGO - CITTA' DELLA PIEVE – COLLAZZONE - CORCIANO - DERUTA
MAGIONE - MARSCIANO - PACIANO - PANICALE - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PIEGARO -
TORGIANO - TUORO SUL TRASIMENO

**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. 3 del
14.1.2012 "Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione
delle Comunità Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

registrazione non sia stata effettuata al fine di dare efficacia, tutelare, preservare o escutere i diritti di CDP ai sensi del presente atto.

- 6.3 Ciascuna delle Parti sopporterà tutte le spese e i costi relativi a propri eventuali consulenti legali, contabili, finanziari o di altra natura per attività prestate ai fini della predisposizione e negoziazione del presente Accordo o di ogni altro eventuale accordo collegato allo stesso.

Articolo 7

Legge applicabile e foro competente

- 7.1 Il presente Accordo è retto dalla, e sarà interpretato ai sensi della, legge italiana.
- 7.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Se concordate con quanto precede, Vi preghiamo di **(i)** trascrivere i contenuti di cui sopra, nella parte inclusa tra virgolette, su Vostra carta intestata, **(ii)** sottoscrivere digitalmente in segno di integrale conferma ed accettazione, e **(iii)** trasmetterci la suddetta a mezzo pec presso il domicilio eletto all'articolo 5.6 del presente Accordo.

Cordiali saluti.

Roma,

Per COMUNITA' MONTANA ASS.NE COMUNI TRASIMENO – MEDIO TEVERE in liquidazione
